

per l'attore: l'Avv. Marco Bordini ha così concluso:

CONCLUSIONI

CONVENUTO

all'atto di citazione notificato

quale ha eletto domicilio in Bologna, [redacted] giusta procura in calce

rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] presso lo studio del

sede in Bologna, Piazza Maggiore n. 6

- Il Comune di Bologna, in persona del Sindaco pro-tempore, con

contro

ATTORE

procura a margine dell'atto di citazione

ha eletto domicilio in San Lazzaro di Savena (BO), Via Emilia n. 3, giusta

rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Bordini, presso lo studio del quale

Lazzaro di Savena (BO), [redacted]

- [redacted] nato a Bologna il [redacted], residente in San

promossa da

risarcimento danni da sinistro stradale

nella causa n. 6565/2010 del Ruolo Generale avente ad oggetto:

SENTENZA

della seconda sezione civile ha pronunciato la seguente

Avv. GENNARINO MESORACA

IL GIUDICE DI PACE IN BOLOGNA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA

ORIGINAL F

OGGETTO

17 MAG 2012

18/01/12

R.G.N. 6565/10

N. 5572/MU

SENT. NON DEFINITIVA

GRUPPO 3105/10

" - preliminarmente: rigettare tutte le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa;

- nel merito: ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente,

accertata la responsabilità del Comune di Bologna ex artt. 2043 e 2051 c.c. nella verifica dell'evento dannoso, la validità del nesso causale tra il sinistro e i danni subiti dal Sig. [redacted] condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle somme relative al ristoro di tutti i danni patiti e patibili, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, ivi compreso quello biologico, morale ed esistenziale, nessuno escluso, nonché quelli connessi al danno materiale, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal di del dovuto al saldo, nel limite di competenza del giudice adito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, 4% CPA e 12,5 % ex art. 14 T.P.F. da distarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;"

per il convenuto: l'Avv. [redacted] ha così concluso

" in via preliminare

- dichiarare la propria incompetenza per valore.

In via principale

- respingere la domanda di parte attrice perché inammissibile, improcedibile

e comunque infondata e/o non provata.

In via subordinata

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e

dichiarare la concorrente responsabilità ex art. 1227 c.c. del sig. [redacted]

conclusioni sulla predetta questione.
 Bologna sollevata dal convenuto, fissava udienza di precisazione delle
 pregiudiziale in ordine all'incompetenza per valore del Giudice di Pace di
 Il Giudice, ritenendo necessario risolvere preliminarmente la questione
 competenza.

La difesa attorea insisteva, invece, affinché il Giudice dichiarasse la propria
 l'incompetenza per valore del Giudice adito.

in quanto infondate in fatto e in diritto e in particolare eccepiva
 chiedeva il rigetto di tutte le domande avanzate dall'attore nei suoi confronti
 Alla prima udienza si costituiva in giudizio il Comune di Bologna, il quale
 attore e per sentirlo condannare al ristoro di tutti i danni dallo stesso patiti.

validità del nesso causale tra il predetto sinistro e i danni subiti dall'odiermo
 rimasto coinvolto avvenuto in data 03/07/2009, per sentir dichiarare la
 stesso ex art. 2043 e 2051 c.c. nella verifica della responsabilità del sinistro in cui è
 giudizio il Comune di Bologna per sentir accertare la responsabilità dello
 Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] conveniva in

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

come accertate in corso di causa.

gravità della colpa dell'istante e l'entità delle conseguenze derivatene, per
 ridurre l'eventuale risarcimento dovuto al Comune convenuto secondo la
 nella causazione del sinistro in oggetto e, conseguentemente,

All'udienza così fissata i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in epigrafe, il difensore di parte attrice depositava altresì note conclusive e la causa era trattata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta in ordine all'incompetenza per valore del Giudice adito non può essere accolta per i motivi che si vanno ad esporre.

Il Comune di Bologna, nella propria comparsa di costituzione e risposta, chiede dichiararsi l'incompetenza per valore del Giudice di Pace in quanto, a suo dire, parte attrice ha avanzato una domanda risarcitoria quantificata nello scaglione ricompreso tra € 5.200,00 ed € 26,000 e pertanto, tale domanda, eccede il limite di competenza per valore del Giudice di Pace.

Senonché, come correttamente sostenuto dalla difesa attorea, il riferimento allo scaglione ricompreso tra € 5.200,00 ed € 26,000 effettuato dalla stessa nell'atto di citazione, è stato inserito solo ai fini della quantificazione del versamento del contributo unificato secondo quanto prescritto dal D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115.

La dichiarazione ha quindi un valore puramente fiscale e viene richiesta al fine di consentire alla cancelleria di controllare il valore della domanda. Essa non ha alcuna rilevanza processuale e non rappresenta la quantificazione della domanda risarcitoria avanzata dall'attore che l'ha inserita ai soli fini amministrativo-contributivi.

Il valore della domanda risarcitoria è stata infatti correttamente indicato dall'attore, il quale, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ha precisato che tale valore deve essere ricompreso nella competenza del Giudice adito. Ne consegue che egli ha correttamente limitato la propria domanda risarcitoria entro il limite della competenza per valore del Giudice di Pace, a prescindere dalla dichiarazione del valore della controversia indicata ai soli fini del versamento del contributo unificato e dell'iscrizione della causa a ruolo, che nulla ha a che vedere con il *quantum* risarcibile da parte del Giudice. Da ciò discende che la competenza del Giudice adito è stata correttamente indicata, a prescindere dalla somma in cui verrà determinata la domanda risarcitoria. A nulla vale, pertanto, l'eccezione sollevata dalla difesa della convenuta, la quale sostiene che l'azione di controparte è in realtà frutto di un'errata qualificazione della fattispecie oggetto del presente giudizio. Infatti tale eccezione risulta priva di fondamento, in quanto, parte attrice ha limitato, nell'atto di citazione, la propria richiesta entro il limite di competenza del Giudice adito, qualunque esso sia. Pertanto, se il Giudice riterrà di essere competente entro € 5.000,00 allora limiterà la condanna entro tale limite; se, viceversa riterrà che nel caso di specie si tratta in materia di danni causati dalla circolazione di veicoli e di natanti, la propria competenza si estenderà fino ad € 20.000,00 ed egli farà riferimento a questo limite nella quantificazione del danno attoreo.

3

causa *sub* N.R.G. 6565/2010 così decide:

Il Giudice di Pace di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e respinta, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Giuseppe Righi nato a Bologna il 08/10/1938, residente in San Lazzaro di Savena (BO), Via Bellaria n. 107, nei confronti del Comune di Bologna in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Bologna, Piazza Maggiore n. 6, della

P.Q.M.

Le spese al definitivo.

accoglimento.

Per tutti i motivi sopra esposti, l'eccezione preliminare di incompetenza per valore del Giudice adito sollevata da parte convenuta non può trovare

(Cass. civ., Sez. I, 17/04/2007, n. 9138)

contributo, trattandosi di elementi richiesti solo a fini fiscali

2.000.000 e successivamente iscritto la causa a ruolo senza versare alcun dell'atto di citazione l'attore abbia indicato che l'atto era infettore a L. impugnabile con l'appello, non rilevando in contrario che a margine decisione della causa secondo equità e, conseguentemente, la sentenza è stata contenuta entro il limite stabilito dall'art. 113 cod. proc. civ. per la competenza per valore di detto giudice, deve escludersi che la stessa sia oppure nella somma che risulterà dovuta e comunque entro i limiti della l'espressa indicazione della quantificazione del danno in L.1.696.750, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni sia proposta con secondo cui "Nel giudizio innanzi al giudice di pace, qualora la domanda Al riguardo giova richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte

- respinge l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta in ordine


all'incompetenza per valore del Giudice di Pace di Bologna.

Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza.

Così deciso in Bologna, il

16 MAG 2012

Il Giudice di Pace


Avv. Gennarino Mesoraca




Depositato in cancelleria il

17 MAG 2012

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE

DOLLSA ROSELLA NOTSARDI